



Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

# “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del D.Lgs.81/08”

La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili alla luce del TU

*Laura Tomassini*

*Bari, 24 aprile 2009*

# LA LEGGE DELEGA 3 agosto 2007 , n. 123



Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  
e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

**L'art. 1 prevede la**

**riorganizzazione e rivisitazione della normativa per  
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

**nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione che  
ripartisce le competenze in materia fra  
Stato e Regioni**



**D.Lgs. 81/08**

# LE ABROGAZIONI PREVISTE DAL D.Lgs. 81/08

Titolo XIII art. 304 comma 1



**sono abrogati:**

- **Il D.P.R. 547/55**
- **Il D.P.R. 164/56**
- **Il D.P.R. 303/56** (escluso l'art. 64)
- **Il D.Lgs. 277/91**
- **Il D.Lgs. 626/94**
- **Il D.Lgs. 493/96**
- **Il D.Lgs. 494/96**
- **Il D.Lgs. 187/05**

**è abrogata inoltre ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.Lgs. 81/08 incompatibile con lo stesso**

# LA DEFINIZIONE DEL D.Lgs. 81/08

Le tappe da percorrere



## **CORREZIONE - INTEGRAZIONE**

*In attuazione dell'art. 1 comma 6  
della L. 123/07*

## **ARMONIZZAZIONE**

*In attuazione dell'art. 304 comma  
2 del D.Lgs. 81/08*

## **"ATTUAZIONE"**

*Riguarda vari articoli in cui si fa  
riferimento esplicito a future  
"azioni" attuative*

# I DECRETI CORRETTIVI

l'art. 1 comma 6 della L. 123/07



**6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.**

# I DECRETI CORRETTIVI

l'art. 1 comma 6 della L. 123/07



4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  
**su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**  
e  
**sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.**
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di **deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica** perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, **i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.**  
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

**Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.**

# L'ARMONIZZAZIONE CON LA NORMATIVA PREVIGENTE

Titolo XIII art. 304 commi 2 e 3



## L'ARMONIZZAZIONE

**2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.**

## IL TRANSITORIO

**3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.**

# L'ATTUAZIONE DI SPECIFICI ARTICOLI: un esempio



## **Titolo III - art. 73 Informazione e formazione**

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché **per ogni attrezzatura di lavoro** messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria **informazione e istruzione** e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

### **TUTTE LE ATTREZZATURE UTILIZZATE**

- ✓ **ogni necessaria informazione e informazione**
- ✓ **formazione adeguata**

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle **attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante**, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

### **ATTREZZATURE UTILIZZATE DA ALTRI NELLE VICINANZE**

- ✓ **informazione**

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle **attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari** di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una **formazione adeguata e specifica**, tale da consentirne l'**utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro**, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

### **ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE E RESPONSABILITÀ PARTICOLARI**

- ✓ **formazione adeguata e specifica**
- NB anche in relazione ad altre persone**

5. **In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una **specifica abilitazione degli operatori** nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.**

### **ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO ABILITAZIONE SPECIFICA**

- non applicabile poiché la Conferenza Stato/Regioni non si è ancora espressa**

# CENNI SUL D.Lgs. 81/2008

La struttura del D.Lgs. 81/80



## **ARTICOLATO:** disposizioni normative

**TITOLO I – Principi comuni** (89/391/CE)

TITOLO II - Luoghi di lavoro (89/654/CE)

TITOLO III - Attrezzature di lavoro (89/655/CE)

**TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili** (92/57/CE)

TITOLO V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

TITOLO VI - Movimentazione manuale dei carichi

TITOLO VII - Attrezzature munite di videoterminali

TITOLO VIII - Agenti fisici

TITOLO IX - Sostanze pericolose

TITOLO X - Esposizione ad agenti biologici

TITOLO XI - Protezione da atmosfere esplosive

TITOLO XII - Disp. in materia penale e di proc. penale


TITOLO XIII - Norme transitorie e finali

**SANZIONI**  
sono contenute  
nell'ultimo articolo di  
ciascun titolo

**ALLEGATI:**  
contenuti tecnici

# LA STRUTTURA DEL TITOLO III

Attrezzature di lavoro e DPI



## LA STRUTTURA DEL TITOLO III



ARTICOLATO	5 ALLEGATI
<p><b>CAPO I – Uso delle attrezzature di lavoro</b> <b>5 ARTICOLI</b> (Artt. 69 ÷ 73)</p>	<p><b>ALL. V</b> Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione</p> <p><b>ALL. VI</b> disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro</p> <p><b>ALL. VII</b> verifiche di attrezzature</p>
<p><b>CAPO II – Uso dei dispositivi di protezione individuale</b> <b>6 ARTICOLI</b> (Artt. 74 ÷ 79)</p>	<p><b>ALL. VIII</b></p> <p>1– schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di APT</p> <p>2 – elenco indicativo e non esauriente delle APT</p> <p>3 - elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione APT</p> <p>4 – indicazioni non esaurienti per la valutazione dei DPI</p>
<p><b>CAPO III – Impianti e apparecchiature elettriche</b> <b>7 ARTICOLI</b> (Artt. 80 ÷ 86)</p>	<p><b>ALL. IX</b></p> <p>- definizione di norme di buona tecnica</p> <p>- distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non/non sufficientemente protetti</p>


# IL TITOLO IV “CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI”

La struttura e la normativa previgente



## **DLgs 494/96**

DLgs 626/94  
DPR 164/56  
DPR 547/55  
.....




## **CAPO I**

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

D.Lgs 494/96

**DLgs 626/94**  
**DPR 164/56**  
**DPR 547/55**



## **CAPO II**

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

## **CAPO III** Sanzioni

Art. 157 - sanzioni per i committenti e per i responsabili dei lavori

Art. 158 - sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

Art. 160 - sanzioni per i lavoratori

# IL TITOLO IV - CAPO I

La struttura



ARTICOLATO

**10 (-1) ALLEGATI**

**CAPO I** Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

**16 ARTICOLI**  
(Artt. 88 ÷ 104)

- ALL. X Elenco dei lavori di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1 lettera a)
- ALL. XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, c. 1
- ALL. XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99
- ALL. XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica del cantiere
- ALL. XIV contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

---

- ALL. XV contenuti minimi dei piani di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili
- ALL. XV.1 elenco indicativo e non esaustivo degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2

---

- ALL. XVI fascicolo con le caratteristiche dell'opera

---

- ALL. XVII idoneità tecnico professionale

---

- ALL. XVIII viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto di materiali

# IL TITOLO IV - CAPO II

La struttura



ARTICOLATO

**5 (+1) ALLEGATI**

**CAPO II** Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

**8 SEZIONI - 52 ARTICOLI**  
(artt. 105 ÷ 156)

Sezione I - campo di applicazione (artt. 105 ÷ 107)

Sezione II - disposizioni di carattere generale (artt. 108 ÷ 117)

Sezione III - scavi e fondazioni (artt. 118 ÷ 121)

Sezione IV - ponteggi e impalcature in legname (artt. 122 ÷ 130)

Sezione V - ponteggi fissi (artt. 131 ÷ 138)

Sezione VI - ponteggi movibili (artt. 139 ÷ 140)

Sezione VII - costruzioni edilizie (artt. 141 ÷ 149)

Sezione VIII - demolizioni (artt. 150 ÷ 156)

*ALL. XVIII* viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

ALL. XIX verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

ALL. XX costruzione e impiego di scale portatili

ALL. XXI accordo Stato, Regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

ALL. XXII contenuti minimi dei Pi.M.U.S.

ALL. XXIII deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

# ANALISI DEL TITOLO IV - CAPO I

Alcuni punti “innovativi”



## **Art. 89 Definizioni**

*responsabile dei lavori (sul quale il committente deve comunque vigilare),  
coordinatore per l'esecuzione (non può essere il DL, ma neanche il dipendente o il RSPP)  
impresa affidataria (titolare del contratto)  
idoneità tecnico-professionale (capacità organizzativa e disponibilità di risorse)*

## **Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori**

*committente che coincide con l'impresa esecutrice,  
casi in cui sono richiesti i coordinatori (si presenza di più imprese - no CSP per lavori privati non  
soggetti a permesso di costruire)  
verifica dell'idoneità tecnico-professionale secondo l'allegato XVII,  
sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in caso di DURC, PSC, fascicolo, notifica*

## **Art. 91 Obblighi del coordinatore**

*fascicolo tecnico (secondo l'allegato XVI)*

## **Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

*accesso e recinzioni, disposizione e accatastamento, influenze atmosferiche, PSC+POS=DUVRI*

## **Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**

*vigilanza dei lavori affidati, applicazione art. 26, verifica congruenza POS e trasmissione*

## **Art. 98 requisiti professionali CSP e CSE**

*Corsi di formazione (verifica finale, modalità aggiornamento 40h/5 anni)*

## **Art. 101 Obblighi di trasmissione**

*verifica e trasmissione del POS da parte dell'impresa affidataria*

## **Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora**

*calcolo dell'emissione di attrezzature e non più di esposizione giornaliera*

# ANALISI DEL TITOLO IV - CAPO II

Alcuni punti “innovativi”



## **Art. 108 viabilità nei cantieri**

Quando possibile, l'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente da quello carrabile - se impossibile sono fissate le dimensioni minime

Le alzate dei gradini in terreni friabili oltre che con tavole e paletti possono essere realizzati con altri sistemi analogamente stabili

## **Art. 114 protezione dei posti di lavoro**

*Richiede che i posti di lavoro siano protetti, non impone soluzioni*

## **Art. 117 lavori in prossimità di parti attive**

*Eliminato il riferimento a 5 m - vedere anche art. 83*

## **Art. 119 pozzi, scavi e cunicoli**

*adeguata assistenza all'esterno e dimensioni sufficienti al recupero*

## **art. 149 paratoie e cassoni**

rispetto di alcuni requisiti costruttivi,  
sorveglianza diretta da parte di un preposto  
ispezioni periodiche del cassone o paratoia

## **Art 151 ordine delle demolizioni**

Deve risultare da apposito programma contenuto nel POS che tenga conto delle indicazioni del PSC

## **Art. 152 misure di sicurezza nelle demolizioni**

Per muri <2m (non più 5) non sono necessari ponti di servizio indip, e non c'è divieto di operare sul muro

# ANALISI DEL TITOLO IV - CAPO II

## Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname



### **art. 122 – ponteggi e opere provvisionali**

nei lavori in quota, con  $h \geq 2$  m, devono essere adottate idonee opere provvisionali/ponteggi ..... conformemente al punto 2 dell'Allegato XVIII

### **art. 123 – montaggio e smontaggio delle opere provvisionali**

Il montaggio e smontaggio deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza del preposto

### **art. 124 – deposito di materiali sulle impalcature**

### **art. 125 – disposizione dei montanti**

L'altezza del montante di sommità deve essere  $\geq 1.20$  m rispetto all'ultimo impalcato o al piano di gronda

### **art. 126 – parapetti**

per impalcati e ponti di servizio, passerelle e andatoie poste ad  $H > 2$  m

### **art. 128 – sottoponti**

sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2.5 m

# ANALISI DEL TITOLO IV - CAPO II

Sezione IV - Ponteggi fissi



**art. 131 – autorizzazione alla costruzione ed all’impiego**

**art. 132 – relazione tecnica**

**art. 133 – progetto**

**art. 134 – documentazione**

introduce l’Allegato XXII (circ. 25/2006)

**art. 135 – marchio del fabbricante**

**art. 136 – montaggio e smontaggio**

introduce l’Allegato XXI

(accordo Stato-Regioni 26/01/06 “Formazione”)

**art. 137 – manutenzione e revisione**

**art. 138 – norme particolari**

# ANALISI DEL TITOLO IV - CAPO II

Sezione V - Ponteggi fissi



## PRINCIPALI MODIFICHE RELATIVE AI PONTEGGI FISSI

**Si riferisce a ponteggi “metallici o non”,** aprendo la strada a nuove tecnologie

Introduce la possibilità di ottenere **un’attestazione di rispondenza del ponteggio già autorizzato alle norme europee** (UNI EN 12810, UNI EN 12811 e per i giunti UNI EN 74)

Introduce l’obbligo del **rinnovo dell’Autorizzazione Ministeriale ogni 10 anni**

# ANALISI DEL TITOLO IV - CAPO II

Sezione V - Ponteggi fissi



## PRINCIPALI MODIFICHE RELATIVE AI PONTEGGI FISSI

### **Parapetto del ponteggio:**

**altezza corrente superiore**

$$H_p \geq 95 \text{ cm}$$

**altezza fermapiede**

$$H_f \geq 15 \text{ cm}$$

### **Distanza del ponteggio dall'opera servita:**

$$d_{os} \leq 30 \text{ cm}$$

### **Altezza del montante di sommità del ponteggio:**

$$H_{ms} \geq 100 \text{ cm}$$

**Grazie per l'attenzione**